



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE IV - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA. CONTRIBUTI

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 1, comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) così modificato dall'art. 1, comma 619, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

VISTA la legge 26 ottobre 2016 n. 198 che ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 recante *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239, d'ora in avanti indicato come *“Regolamento”*.

VISTO l'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con la legge 21 settembre 2018, n. 108, che recepisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che stabilisce: *“Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: *“le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”*.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali.

VISTO il divieto di pantouflage sancito dall'art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o*

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

VISTO il decreto direttoriale del 5 maggio 2022 prot. n.39608 che ha annullato il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 prot. n. 116610 e contestualmente ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) n.7974/2022 che ha accolto il ricorso di Editrice TNV s.p.a. con conseguente annullamento del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria dell'anno 2020 nella parte in cui, per dodici dei ventiquattro mesi indicati in domanda, non assegna alla ricorrente alcun punteggio per l'indice di ascolto.

CONSIDERATA la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 2121/2023 che definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di primo grado.

VISTO l'obbligo di eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, che conferma la decisione del TAR, con la modifica del decreto direttoriale annullato nella parte in cui non riconosce a Editrice TNV s.p.a il punteggio Auditel relativo ai dati di ascolto per dodici dei ventiquattro mesi indicati in domanda.

TENUTO CONTO delle assegnazioni complessive di competenza sul capitolo 3125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del centro di responsabilità - Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali, per l'erogazione dei contributi a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale per l'anno 2020, pari ad euro 102.085.825.

CONSIDERATO che l'importo da destinare alle emittenti radiotelevisive per l'anno 2020, comprensivo anche della quota dell'extra-gettito derivante dal canone di abbonamento alla televisione per l'anno 2020, al netto dell'accantonamento di cui all'art 2 comma 2 del DPR 146/2017, ammonta ad euro 101.064.966,75.

RILEVATO che la somma destinata alle emittenti televisive locali a carattere commerciale per le domande di contributo per l'annualità 2020 è pari a € 81.609.960,65.

TENUTO CONTO del nuovo punteggio attribuito con la graduatoria approvata con il presente decreto direttoriale e delle conseguenti rideterminazioni degli importi alla luce della nuova graduatoria per l'anno 2020 approvata con il presente decreto direttoriale, a valere sull'accantonamento indicato in premessa, ai sensi del comma 2 dell'art 2 del DPR 146/2017 (Allegati A e B).

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art 2 del D.P.R. 146/2017 in tema di criteri di ripartizione del Fondo.

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 2 *“Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento*

iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi”.

VISTO il comma 2 dell'articolo 6 del Regolamento che così recita: “2. *Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l’emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1..”*

VISTA la legge del 29 dicembre 2022, n. 197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”.

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2021 recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 1097.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale all’avv. Francesco Soro è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico.

VISTA la relazione istruttoria (acquisita al protocollo Mimit n. 103945 del 23 maggio 2023) con la quale si fornisce dettagliata informativa in merito agli accertamenti espletati per la rideterminazione del punteggio e ai nuovi importi riconosciuti alla società.

RAVVISATA la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero la graduatoria definitiva delle 137 domande ammesse al contributo per l'anno 2020 e gli elenchi degli importi spettanti alle emittenti televisive a carattere commerciale con la conseguente rideterminazione della somma concessa alla società Editrice TNV, lasciando inalterati gli importi spettanti agli altri beneficiari.

DECRETA

ART. 1

Si modifica il decreto direttoriale del 5 maggio 2022 prot. n.39608 per la parte relativa al punteggio e all'importo attribuito alla società Editrice TNV e contestualmente si approva la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati nei nuovi allegati A e B.

ART. 2

1.La Divisione IV "Emittenza Radiotelevisiva. Contributi" di questa Direzione Generale, incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei relativi atti sul SITO WEB del Ministero delle imprese e del Made in Italy nella sezione COMUNICAZIONI/TV.

2.La medesima Divisione IV è autorizzata a procedere agli atti di competenza per la esecuzione della sentenza e per la liquidazione degli importi, secondo quanto riportato in premessa, tenuto conto di quanto previsto anche dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Soro